

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1488

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato **VEDOVATO**

*Presentata il 20 giugno 1964*

#### Personale del Ministero dell'Africa ex-italiana trasferito al Ministero dell'interno

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con le leggi 29 aprile 1953, n. 430, e 9 luglio 1954, n. 431, il Governo fu delegato ad emanare le norme occorrenti per il trasferimento del personale del Ministero dell'Africa ex-italiana nei ruoli delle altre amministrazioni dello Stato. Le stesse leggi di delegazione fissavano il principio che detto trasferimento avrebbe dovuto aver luogo a condizioni che garantissero agli interessati « la piena parificazione al personale dei ruoli delle amministrazioni di destinazione e un analogo normale sviluppo di carriera ».

Con il successivo decreto 30 novembre 1954, n. 1496, emanato in attuazione delle citate deleghe, fu disposto il trasferimento del personale ex-Africa in appositi ruoli o posti aggiunti ai ruoli ordinari delle varie amministrazioni, stabilendo espressamente che l'avanzamento ai gradi superiori al quinto (corrispondenti alle qualifiche di prefetto, direttore generale ed equiparate) avrebbe potuto aver luogo soltanto nei ruoli ordinari e nei limiti degli organici da essi previsti, e che a tali effetti il personale appartenente ai ruoli o posti aggiunti avrebbe avuto « gli stessi titoli del personale appartenente ai predetti ruoli ordinari ».

Questa norma, in pratica, ha poi trovato scarsa applicazione per le comprensibili resistenze del personale dei singoli Ministeri ad avere compartecipe il personale proveniente dai ruoli del Ministero dell'Africa nelle

nomine a direttore generale e qualifiche corrispondenti.

Per superare le contrastanti aspettative salvaguardando il principio di parità sancito dalla legge, molti Ministeri (ad esempio: tesoro, finanze, sanità, eccetera), in occasione dell'ampliamento dei rispettivi organici, soppressero i ruoli o posti aggiunti del personale ex-Africa trasferendo il personale medesimo nei ruoli ordinari. A sua volta il Ministero degli affari esteri, con la legge 1° giugno 1962, n. 524, risolse lo stesso problema istituendo 7 posti di Ministro plenipotenziario di seconda classe e un posto di Ministro plenipotenziario di prima classe esclusivamente riservati ai funzionari direttivi provenienti dai soppressi ruoli del Ministero Africa.

La questione è invece rimasta insoluta per il Ministero dell'interno, ove, dal 1955 ad oggi, è stata effettuata una sola nomina di funzionari ex-Africa a posti di prefetto; mentre se si fosse osservata la norma di legge sulla parità se ne sarebbero dovuti nominare almeno quattro o cinque.

La presente proposta di legge intende soddisfare le legittime aspettative del personale ex-Africa trasferito al Ministero dell'interno senza pregiudizio per le altrettanto legittime aspettative del personale originario di detto Ministero.

A tale scopo, l'articolo 1 della proposta di legge traduce in formula concreta il principio di parità sancito dalle norme in vigore, sta-

bilendo che alle nomine a posti di prefetto riservati al personale dell'Amministrazione civile dell'interno i funzionari del ruolo ordinario e quelli del ruolo ex-Africa concorrono in proporzione alla consistenza numerica dei rispettivi organici; mentre con l'articolo 2 si dispone che i funzionari ex-Africa nominati prefetti e destinati ad incarichi speciali possono essere collocati a disposizione senza incidere sui posti riservati ai prefetti a disposizione provenienti dal ruolo ordinario.

La proposta di legge non comporta deroghe ai principi dell'ordinamento e non incide quindi sulla riforma generale della pubblica amministrazione. Essa, inoltre, non determina nuovi posti di organico e non pone alcun problema di copertura della spesa.

Confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno onorare del loro consenso la proposta di legge, apprezzandone gli intenti equitativi.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Il personale della carriera direttiva della amministrazione civile dell'interno, inquadrato nel ruolo di cui alla tabella X annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, partecipa al conferimento dei posti di prefetto, da coprire ai sensi dell'articolo 236 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, in proporzione alla consistenza dei rispettivi organici.

Resta fermo il disposto dell'articolo 9, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496.

### ART. 2.

I prefetti nominati in applicazione del precedente articolo possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali, ai sensi dell'articolo 237 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, in aggiunta al numero stabilito dall'ultimo comma dello stesso articolo.